

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (965)	95
PRESIDENTE	95, 98, 100, 101
SAMPIETRO GIOVANNI, <i>Relatore</i>	95, 100, 101
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Senatore BRASCHI: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione. (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (779)	102
PRESIDENTE	102
SAMPIETRO GIOVANNI	102
TRUZZI	102
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	102
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	102

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 10 giugno 1954.

Comunico che la I Commissione permanente (Interni) e la VIII Commissione permanente (Trasporti) dovevano esprimere parere in merito; la I Commissione ha espresso parere favorevole, nella seduta del 16 luglio 1954; l'VIII Commissione non ha ancora di scuso il provvedimento. Essendo, però, trascorsi i termini regolamentari, è facoltà della nostra Commissione procedere ugualmente alla discussione ed eventuale approvazione del disegno di legge.

L'onorevole Sampietro, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, gli studi talassografici in Italia sono stati iniziati abbastanza recentemente. Benché le indagini e gli studi sul mare abbiano vecchie tradizioni, nel nostro paese, gli studi del Marsigli, fin dal 1700, e successivamente del Giglioli e del Magnaghi, rappresentano casi isolati. Uno studio sistematico sulle condizioni del mare, circa i suoi caratteri fisici e chimici, sulla fauna e flora marina, non è mai stato condotto a termine. Invece,

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

un grande progresso in tale campo, si ebbe, nel secolo scorso, particolarmente nei paesi nordici ed in Inghilterra.

Il fatto che il primo Comitato di studio del Mediterraneo è sorto nel 1908, dimostra il nostro ritardo di un secolo. Tale Comitato sorse per iniziativa del Ministero della marina, col concorso dei Ministeri dell'agricoltura e della pubblica istruzione, ma fu male concepito e dotato di mezzi scarsissimi; tanto è vero che, di anno in anno, si è tentato di migliorarlo. Ma, ancora nel 1919, vi erano, in effetti, destinate a tali studi solo quattro persone e i loro compiti di indagine erano di molto limitati. Ad affiancare questo Comitato era sorto anche il laboratorio di chimica di Padova, con il compito di studiare la chimica del mare.

Un accrescimento di attività si è avuto nel 1918; con l'unione dell'Istria all'Italia, vennero confermati altri tre istituti, che appartenevano all'Austria: l'Osservatorio marittimo di Trieste, e le Stazioni zoologiche di Trieste e di Rovigo, con un aumento complessivo del personale tecnico di 20 unità.

Successivamente, nel 1920, è sorto anche l'Istituto di biologia di Cagliari. L'intero complesso di tali istituti non funzionava, però, adeguatamente, e compiva studi di natura non ben definita e poco producenti. La Marina voleva quasi esclusivamente studi di natura fisica sulle profondità del mare, e sulle correnti; l'Agricoltura, invece, tendeva soprattutto ad esperimenti sulla fauna, sulla biologia, sui pesci, sulle possibilità di pesca; la Pubblica Istruzione chiedeva deduzioni di carattere generale.

Nel 1929, si affermò il concetto di attribuire tutti questi studi all'Istituto nazionale delle ricerche, per dare un carattere più uniforme e stabilire un indirizzo unico agli studi medesimi. Il concetto fu reahzzato con la legge del 27 luglio 1929.

Si sperava, con questo passaggio, di porre in essere un organismo razionale dal punto di vista del funzionamento. In verità, ciò non è avvenuto, in parte per mancanza di fondi e, in parte, perché questi organi sperimentali, per essere produttivi, debbono rispondere ad uno scopo pratico effettivo, e non sfociare soltanto in indagini di carattere astratto.

Sorse, successivamente, al Ministero dell'agricoltura, il Comitato per la pesca, con compiti di studio delle condizioni del mare a fini industriali. Da ciò, nacque l'idea di trasferire questi organismi talassografici dall'Istituto nazionale delle ricerche al Ministero dell'agricoltura. Il passaggio doveva essere

attuato prima della guerra; ma, per le circostanze belliche, fu realizzato soltanto nel 1946.

Dal 1946 a oggi, il Ministero dell'agricoltura, pur avendo avuto in consegna gli istituti, non aveva provveduto alla loro sistemazione, nel quadro generale dei ruoli.

Con un ritardo di otto anni, viene perciò ora al nostro esame un disegno di legge, già approvato dal Senato, che si dimostra veramente razionale a tale finalità. Esso darà la possibilità di indicare gli indirizzi, di stabilire i compiti di questi istituti, di fare delle ricerche che si potranno tradurre, in campo pratico e redditizio, nella finalità dello sfruttamento industriale di tutto quanto esiste nel mare, non solo come produzione ittica, ma soprattutto come potenziale di ricchezze chimiche e fisiche.

Il disegno di legge è appunto predisposto al fine di stabilire la natura giuridica degli istituti, i compiti, gli organi specifici, e di precisarne i mezzi finanziari, gli organici e il sistema di previdenza per il personale.

Attraverso varie trasformazioni e unioni, tre sono gli istituti oggi esistenti: l'Istituto di Trieste, quello di Taranto e quello di Roma; con il provvedimento in oggetto, essi mutano denominazione, da Istituti talassografici ad Istituti sperimentali talassografici, e vengono inquadrati nei ruoli della sperimentazione agraria del Ministero.

L'articolo 1, infatti, stabilisce la natura giuridica, il titolo e gli scopi, degli istituti stessi, mentre l'articolo 2 indica le quattro fonti dei mezzi finanziari: rendite di patrimonio proprio; contributi da parte del Ministero dell'agricoltura; proventi per attività dirette, fondi per lasciti o donazioni.

Mi sono informato al Ministero della attuale situazione finanziaria degli Istituti, ed è intuibile che, in realtà, sarà il contributo del Ministero a costituire la fonte di finanziamento prevalente, dato che, allo stato, non esistono né patrimonio redditizio, né una attività produttiva. Anzi, a tale proposito, io mi auguro che una tale attività non possa mai realizzarsi, dato che l'esperienza degli istituti sperimentali agrari insegna che, quando gli istituti medesimi si sono posti sulla strada del lavoro redditizio, sono stati assorbiti completamente da questa attività, ed hanno finito per abbandonare il lavoro di ricerche sperimentali.

L'articolo 3 è il più importante e ha dato luogo, al Senato, ad una lunga discussione. Esso definisce l'organo amministrativo di ciascuno Istituto: il Consiglio, composto di un delegato del Ministero dell'agricoltura, un delegato del

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

Ministero del tesoro, e tre esperti scelti dal Ministero dell'agricoltura.

La prima osservazione su tale costituzione è che, nel Consiglio, non è contemplata la rappresentanza dell'ente che potrebbe, in seguito, fare lasciti o donazioni. Gli altri istituti consortili sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura — io dirigo uno di questi, che raccoglie un contributo annuo e donazioni da parte di privati — ammettono nel Consiglio il rappresentante del donatore. In questo disegno di legge, invece, non se ne parla; forse si suppone che le donazioni non debbano avvenire.

Ma le critiche più evidenti riguardano altri due punti. Innanzi tutto, si stabilisce che il presidente viene nominato dal Ministro dell'agricoltura, mentre nella prima formulazione era detto: « Il Ministro per l'agricoltura e le foreste sceglie il presidente del consiglio di amministrazione fra i componenti del consiglio medesimo ».

Il Senato ha modificato questa dizione, demandando tale nomina direttamente al Ministro. Si osserva che, in un organismo di carattere democratico, il presidente deve essere eletto dal Consiglio e non dal Ministro. Soltanto organismi quali gli enti di riforma, dove il Consiglio è esclusivamente consultivo, mentre le direttive debbono essere prettamente date dal Ministero, il presidente viene nominato dal Ministro.

Questa osservazione, però, è stata superata dalla considerazione che, anche se fosse il Consiglio a nominare il presidente, poiché nel Consiglio stesso vi sono quattro delegati dal Ministero dell'agricoltura e uno dal Ministero del tesoro, la scelta cadrebbe, ugualmente e certamente, su uno dei quattro delegati dal Ministero dell'agricoltura.

Un'altra riserva si connette ad una discordanza con gli altri istituti governativi già esistenti. Infatti, i vigenti istituti sperimentali agrari hanno attualmente il presidente che, per legge, ne è anche il direttore. Qui, invece, il direttore ha funzioni soltanto consultive, e non può essere presidente. A dire il vero, dei 28 istituti esistenti in Italia, solamente uno, l'Istituto per lo studio del suolo — sorto recentemente a Firenze — è nell'identica situazione, per la quale il presidente e direttore coincidono nella stessa persona.

Ho discusso a lungo la questione e mi sono convinto che la formula contemplata nella legge è la migliore. Il considerare l'organo amministrativo e l'organo direttivo, ciascuno con una persona propria, le cui fun-

zioni non si abbinano, come nel caso della identità di persona, costituisce, senz'altro, la soluzione migliore. Però, devo coscienziosamente denunciare che tale sistema discorda da quanto avviene negli altri istituti sperimentali governativi.

L'articolo 4 definisce i compiti dell'Amministrazione e, su questo punto, non vi sono osservazioni. Nel testo originale era previsto un articolo, soppresso dal Senato, col quale si demandava al presidente la rappresentanza legale dell'istituto; ma evidentemente era norma superflua. Il presidente, per legge, è già il rappresentante legale dell'istituto.

L'articolo 5 definisce le condizioni per l'eventuale scioglimento del Consiglio di amministrazione. Nel progetto originale mancava la durata in carica del commissario che eventualmente sostituisse il Consiglio in caso di scioglimento. Il Senato ha stabilito tale durata in dodici mesi.

L'articolo 6 concerne i revisori dei conti, stabilendo norme di carattere generale; e l'articolo 7 disciplina la procedura e i termini per l'approvazione dei bilanci.

L'articolo 8, invece, contempla le condizioni e l'inquadramento del personale. Nel testo originale si fissava il numero preciso del personale di gruppo A, B e C, inquadrandolo nel ruolo della sperimentazione agraria. La Presidenza del Consiglio, nell'esaminare il progetto, ha scartato questa disposizione, introducendone un'altra a carattere più generale, che lascia al Ministero la facoltà di disporre il relativo inquadramento.

La ragione di tale modifica sta nel fatto che non è possibile prevedere, nella legge, la posizione di un personale del quale non si conoscono ancora i requisiti. Si sarebbe caduti in quell'inconveniente che si verificò nel 1941, quando venne assorbito il personale delle stazioni consortili e, solo più tardi, fu possibile rendersi conto di quanto doveva essere inquadrato, in data anteriore, e quanto, in data posteriore. È evidente infatti, che soltanto l'esame approfondito di tutta la documentazione può consentire un inquadramento razionale; quindi, la norma proposta della Presidenza del Consiglio ha pieno fondamento logico e va accolta.

L'articolo 9 definisce l'inquadramento dal grado VIII al grado III, come si verifica in tutti gli istituti simili.

L'articolo 10 prevede la soppressione del fondo pensioni e pone l'onere a carico dello Stato. Si tratta di un'ottima disposizione; gli istituti precedentemente esistenti avevano

accantonato un fondo — allora di 795 mila lire, cifra notevole per quei tempi — destinato al trattamento di quiescenza e l'avevano investito in titoli di Stato, fondo che, sopravvenuta la svalutazione della lira, si è quasi totalmente annullato. Ora, lo Stato incamera il fondo medesimo e introduce tutto il personale nel ruolo normale.

L'articolo 11 tratta del riscatto delle polizze; l'articolo 12 stabilisce la liquidazione per il personale che, dal 1945 a oggi, è cessato dal servizio; l'articolo 13 regola la pensione. Nel caso di pensione dei premorti — ve ne sono già tre, tra cui il grande Vercelli, studioso di vaglia, la cui opera « Cielo e mare » è molto conosciuta — per concedere una pensione adeguata, bisognerebbe considerare il grado che avrebbe oggi il defunto, se fosse vissuto. Poiché tale calcolo non si può fare, la pensione agli eredi (vedova od orfani) si concede sotto forma di vitalizio, in un valore pari alla pensione.

L'articolo 14 tratta della liquidazione del personale che non trova posto nei ruoli, quantunque, secondo le dichiarazioni già fatte, tutto il personale oggi esistente dovrebbe essere assorbito. Gradiremmo a tale riguardo, che il Sottosegretario ci desse assicurazione, dato che il personale è già scarso e non sarebbe opportuno lasciare fuori qualche unità.

L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni in contrasto con la presente legge vengono abrogate. L'articolo 16 precisa il finanziamento in 13 milioni, per l'esercizio finanziario 1953-54, con condizioni analoghe a quelle degli altri istituti sperimentali che non hanno un contributo fisso, ma stabilito, di anno in anno, a seconda delle disponibilità. Forse non sempre la ripartizione è equitativa — è bene dirlo — perché deriva da giudizi personali. E gli istituti che sono vicini al sole si scaldano di più, quelli che ne sono lontani, soffrono invece il freddo! Ma questo è un altro problema.

Complessivamente, la legge è organica, salvo le osservazioni che ho riferito. Tutto il resto è bene contemplato e gioverà notevolmente, sia a dare tranquillità e sicurezza ai funzionari di questi istituti, sia a spronarli ad intensificare le loro indagini. Soprattutto, la legge ha il grande vantaggio di indirizzare gli studi verso una forma utile per l'industria.

Concludo, pertanto, proponendo agli onorevoli colleghi, l'immediata approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sampietro, a nome della Commissione, per la interessante e completa relazione, che ci ha presentato un intero ed organico quadro

delle disposizioni vigenti e delle necessità più urgenti in tema di studi talassografici.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli Istituti talassografici di cui all'articolo 27, primo comma, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumono la denominazione di Istituti sperimentali talassografici. Essi hanno il compito di effettuare studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica dei mari, allo scopo di contribuire alla migliore conoscenza dei problemi che interessano il più efficiente e produttivo sviluppo dell'industria della pesca, nel quadro delle necessità economiche ed alimentari della Nazione.

(È approvato).

ART. 2.

Gli Istituti di cui all'articolo precedente provvedono ai propri fini ed al proprio funzionamento:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;
- b) con un contributo statale gravante sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'incremento e la disciplina della pesca, la cui misura viene stabilita, per ciascun Istituto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
- c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;
- d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici o di privati.

(È approvato).

ART. 3.

All'amministrazione di ciascun Istituto sperimentale talassografico provvede un Consiglio nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto da:

- a) un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- b) un funzionario del Ministero del tesoro;
- c) da tre esperti scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina il presidente del Consiglio di amministrazione fra i componenti del Consiglio medesimo.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Qualunque sia l'epoca in cui venga nominato il Consiglio di amministrazione, il triennio decorre per i componenti dal 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

(È approvato).

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli argomenti che riguardano l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. In particolare, esso è tenuto a deliberare, nei termini di tempo indicati nel successivo articolo 7, il bilancio preventivo di ciascun esercizio, le eventuali variazioni di esso, occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed il conto consuntivo.

(È approvato).

ART. 5.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze determinino l'irregolare funzionamento dell'Ente od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un Commissario straordinario nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, per una durata non superiore a 12 mesi.

Al Commissario può essere corrisposta, a carico dell'Istituto, un'indennità la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

(È approvato).

ART. 6.

Il riscontro della gestione di ciascun Istituto sperimentale talassografico è effettuato da un Collegio di tre revisori. Due revisori

sono scelti tra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Il Collegio dei revisori è nominato, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e può, alla scadenza, essere riconfermato.

I revisori esaminano e riferiscono sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compiono tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto al cui riscontro sono preposti.

(È approvato).

ART. 7.

L'esercizio finanziario degli Istituti sperimentali talassografici comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Entro il 15 febbraio, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al Collegio dei revisori che, entro il 15 marzo, presenta la sua relazione. Il rendiconto consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori sono sottoposti, entro il mese di marzo, al Consiglio di amministrazione, che li invia, con le sue deliberazioni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di aprile.

Il consuntivo è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione degli Istituti sperimentali talassografici deve svolgersi con l'osservanza delle norme di apposito regolamento amministrativo-contabile da emanarsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

(È approvato).

ART. 8.

Al personale tecnico superiore degli Istituti sperimentali talassografici sono applicabili le disposizioni vigenti relative alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale del ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

Al personale d'ordine o subalterno degli Istituti stessi sono applicabili le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del personale d'ordine o subalterno dei ruoli ordinari.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

Chiedo all'onorevole relatore un chiarimento. Nel primo comma è detto che, al personale tecnico superiore, sono applicabili le disposizioni urgenti per il personale dell'analogo ruolo degli istituti di sperimentazione agraria; nel secondo comma, che al personale d'ordine e subalterno si applicano quelle dei ruoli ordinari. Questi ruoli ordinari, sono quelli degli istituti di sperimentazione agraria?

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore*. No. Il ragioniere che va a fare l'amministratore negli istituti, non appartiene al ruolo della sperimentazione, ma al ruolo ordinario amministrativo. Altrimenti, avremmo ragionieri, esclusivamente per le stazioni sperimentali, che non potrebbero essere trasferiti ed avrebbero una carriera limitata in questo ambito. La differenziazione, quindi, è voluta ed è bene che vi sia, perché permette, nel ruolo amministrativo, una grande agilità, e perché non sarebbe logico avere uno specifico ragioniere nel ruolo degli istituti sperimentali.

PRESIDENTE. Quindi, il personale di questi istituti talassografici — come anche degli altri istituti di sperimentazione — è personale di Stato, nonostante che gli istituti medesimi abbiano una propria personalità giuridica, dato che sono enti di diritto pubblico.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore*. Sono appunto stazioni sperimentali governative, non statali, perché per « statali » s'intende quanto deriva esclusivamente dall'amministrazione centrale dello Stato, mentre gli istituti, pur derivando dallo Stato, hanno una amministrazione propria, come avviene per gli ispettorati dell'agricoltura e per le altre stazioni sperimentali. Come vigilanza, contribuzione finanziaria, direttive, compiti, provengono dal Ministero; ma, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria esiste il consiglio d'amministrazione.

PRESIDENTE. La caratteristica di questi istituti è, dunque, che sono dichiarati, per legge, enti di diritto pubblico, cioè hanno una personalità distinta da quella dello Stato, un proprio consiglio d'amministrazione e le delibere sono approvate dal ministero, tutore e vigilante; mentre le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono organi dello Stato, senza personalità giuridica.

Tuttavia, il personale degli istituti è considerato personale statale e, mentre esiste un ruolo tecnico superiore a sé stante, quando si tratta di personale d'ordine e subalterno, il personale relativo rientra nel ruolo ordinario.

Dati i chiarimenti, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Per sopperire alle esigenze funzionali degli Istituti talassografici, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, e le tabelle *H* ed *I* allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, con un aumento massimo di undici posti per il ruolo del personale tecnico superiore, di sette posti per il personale degli esperti e di quattro posti per il ruolo del personale tecnico subalterno, e a stabilire le modalità per la prima copertura dei posti vacanti nei ruoli medesimi, nonché per l'inclusione nei ruoli speciali transitori costituiti ai sensi della legge 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, del personale che, da oltre dieci anni, si trovi in servizio continuativo ed effettivo presso gli Istituti talassografici, anche se dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Con lo stesso decreto si provvederà, altresì, a disciplinare le modalità con cui potrà essere destinato al servizio degli Istituti sperimentali talassografici altro personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Il fondo pensioni costituito ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno del regio comitato talassografico italiano, approvato con regio decreto 15 novembre 1910, n. 837, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il suo patrimonio è incamerato dallo Stato nella situazione di fatto e di diritto in cui trovasi.

Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili statali, di tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del fondo di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Osservo che, in base al secondo comma, lo Stato assume l'onere delle pensioni. Il fondo pensioni, precedentemente costituito, è stato soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge e il suo patrimonio è incamerato

dallo Stato. Chiedo all'onorevole relatore se risponda a verità che, con tale sistema, da una parte lo Stato incamera detto fondo pensioni e, dall'altra, assume a proprio carico l'onere delle pensioni di tale personale.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore*. Lo Stato assume l'onere delle pensioni anche per quanto riguarda il personale precedente. La vedova di un impiegato morto cinque anni fa, ad esempio, ha avuto una pensione sulla base di quel fondo pensioni. Ora tale fondo viene incamerato e la vedova riceverà la pensione, come se il marito morto fosse stato impiegato civile dello Stato. Si tratta di una disposizione veramente equitativa.

PRESIDENTE. Con tali chiarimenti, pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Con il decreto di cui all'articolo 9, saranno stabilite le condizioni per il riscatto, da parte del personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, secondo le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, del servizio prestato presso gli Istituti talassografici o presso gli enti preesistenti, prevedendosi che il personale degli Istituti talassografici, provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale, possa ottenere la consegna delle polizze di assicurazione, con la facoltà di riscattarle e di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 12.

« Al personale degli Istituti talassografici che sia cessato dal servizio nel periodo intercorso fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e la data di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo stesso la liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Tale liquidazione è subordinata, per il personale che era provvisto di trattamento assicurativo e previdenziale, al rimborso dell'Erario, in un'unica soluzione, delle quote di premi o di contributi che siano state versate dall'Amministrazione per il suddetto trattamento assicurativo o previdenziale, a partire dalla

data di entrata in vigore del citato decreto n. 82.

La liquidazione dell'indennità di cui al precedente comma si effettua, a domanda dell'interessato, avendo riguardo anche al servizio reso agli Istituti talassografici e agli Enti preesistenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, a condizione che il personale che, presso gli Istituti e gli Enti predetti era fornito di trattamento assicurativo o previdenziale, versi all'Erario, in un'unica soluzione, le somme riscosse e spettanti a titolo di detti trattamenti per la parte afferente alle quote di premi o di contributi versati dagli Istituti o dagli Enti.

Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate al Ministero della agricoltura e delle foreste entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'assicurazione obbligatoria con l'Istituto nazionale della previdenza sociale non costituisce trattamento assicurativo o previdenziale ».

(È approvato).

ART. 13.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei confronti degli aventi diritto del personale deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità sono quelli indicati nell'articolo 9, comma terzo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Le disposizioni del precedente articolo 12 si applicano, altresì, nei confronti del personale che cessi dal servizio in data anteriore a quella dei provvedimenti di nomina nei ruoli organici o di collocamento nei ruoli speciali transitori, nonché agli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità, in caso di morte del personale stesso.

Per gli interessati all'applicazione del precedente comma, il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 12 decorre dalla data della cessazione dal servizio o dalla morte del dante causa.

(È approvato).

ART. 14.

Il personale degli Istituti talassografici che, a norma della presente legge, non trovi

sistemazione nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori, ha diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, la liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, con le limitazioni e le modalità previste dal precedente articolo 12.

Per tale personale il termine di 180 giorni, previsto dal terzo comma di detto articolo 12, decorre dalla data di cessazione dal servizio.

(È approvato).

ART. 15.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, in contrasto od incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

(È approvato).

ART. 16.

Alla maggiore spesa di lire 16 milioni per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per somma di uguale importo, dello stanziamento del capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Braschi: Modifica all'articolo 5 delle legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella

seduta del 1° aprile 1954, e già discussa dalla nostra Commissione nelle sedute del 9 e 23 giugno e del 9 luglio 1954.

L'onorevole Sampietro Giovanni ha chiesto la parola. Ha facoltà di parlare.

SAMPIETRO GIOVANNI. Do comunicazione agli onorevoli colleghi, in merito a questa proposta, che già è stata molto discussa dalla nostra Commissione, di aver avuto un colloquio coll'onorevole Ministro della agricoltura. Siamo giunti alla conclusione che è bene avere una maggiore esperienza delle pratiche che sono in corso, per poter fare una nuova legge con maggiore cognizione di causa.

Perciò, la mia proposta, che è anche quella del Ministro, è quella di rinviare alla ripresa dei lavori parlamentari ogni discussione e deliberazione in merito.

Da una pubblicazione del giornale « *Il Sole* » risulta che fino a oggi sono stati assorbiti 50 miliardi (25 miliardi all'anno); restano gli interessi e i recuperi, ma sono in corso 27.817 operazioni, per un ammontare di 65 miliardi, che naturalmente non possono essere soddisfatte con i 50 miliardi. Bisogna considerare, perciò, se avanza o meno qualche disponibilità dagli interessi e dai recuperi. È, pertanto, necessaria una maggiore esperienza; verso la fine dell'anno, infatti, si conosceranno meglio le condizioni reali che potranno determinare l'approvazione della nuova proposta di legge.

TRUZZI. Dichiaro di essere favorevole al rinvio della discussione della proposta di legge alla ripresa parlamentare, anche perchè, attualmente, un accordo non è stato raggiunto.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro che il Governo non si oppone alla proposta di rinvio dell'onorevole Sampietro Giovanni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione del presente disegno di legge.

(È approvata).

Avverto, pertanto, che il seguito della discussione della proposta di legge n. 779 è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1954

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale ». (965).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Bolla, Bonomi, Burato, Caramia, Chiarini.

Daniele, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Fina, Fora Aldovino, Franzo, Gatto, Germani, Gozzi, Helfer, Marabini, Marengi, Marilli, Matteotti Gian Carlo, Miceli, Monte, Pecoraro, Pirastu, Ricca, Sampietro Giovanni, Scarascia, Sodano, Stella, Truzzi, Zannerini, Zanoni.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI